



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

il Regolamento per il commercio su aree pubbliche" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 9 febbraio 2021, così come modificato dalla Deliberazione n° 78 del 11 maggio 2021, dalla Deliberazione n° 104 del 26 luglio 2022 e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16 gennaio 2024

INDICE

PRINCIPI INFORMATIVI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Articolo 1 – Oggetto, finalità e vigilanza

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 2 - Definizioni

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 – Titolo abilitativo e requisiti

Articolo 4 – Modalità di esercizio

Articolo 5 – Oneri, imposte e bolli

Articolo 6 – Subingresso titolo e voltura della concessione

Articolo 7 – Indirizzi in materia di orari

Articolo 8 – Disposizioni igienico-sanitarie

Articolo 9 – Disposizioni in materia di piani di sicurezza

Articolo 10 – Aree vietate al commercio su area pubblica

Articolo 11 – Decadenza del titolo abilitativo

TITOLO II

COMMERCIO SU POSTEGGIO FISSO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12 – Procedura e criteri di assegnazione dei posteggi

Articolo 13 – Durata delle concessioni dei posteggi

CAPO II

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Articolo 14 – Istituzione dei mercati e dei posteggi isolati

Articolo 15 – Tipologie di mercati

Articolo 16 – Servizi a supporto del mercato

Articolo 17 – Trasferimenti dei mercati o dei posteggi

Articolo 18 – Soppressione del mercato o dei posteggi

Articolo 19 – Numero massimo dei posteggi per operatore

Articolo 20 – Ampliamento o riduzione di un posteggio

Articolo 21 – Scambio e rinuncia al posteggio

Articolo 22 - Migliorie

Articolo 23 – Assegnazione posteggi a precari/spuntisti

- Articolo 24 – Presenze nei posteggi
- Articolo 25 – Regolazione della circolazione veicolare
- Articolo 26 – Attività con posteggio: obblighi e divieti

CAPO III

FIERE

- Articolo 27 – Definizione e tipologie
- Articolo 28 – Istituzione delle fiere
- Articolo 29 – Trasferimento della fiera
- Articolo 30 – Concessione dei posteggi
- Articolo 31 – Domanda di partecipazione a titolo precario
- Articolo 32 – Subingresso/voltura
- Articolo 33 – Presenze

TITOLO III

COMMERCIO SU POSTEGGI OCCASIONALI

CAPO I

MANIFESTAZIONI CALENDARIZZATE

- Articolo 34 – Definizione e individuazione
- Articolo 35 – Domanda di partecipazione
- Articolo 36 – Graduatoria definitiva e assegnazione posteggi
- Articolo 37 – Concessione per la manifestazione
- Articolo 38 – Concessione pluriennale

CAPO II

MANIFESTAZIONI SALTUARIE

- Articolo 39 – Definizione e individuazione
- Articolo 40 – Domanda di partecipazione e graduatoria
- Articolo 41 – Assegnazione dei posteggi
- Articolo 42 – Rinuncia alla concessione
- Articolo 43 – Concessione per la manifestazione

CAPO III

MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

- Articolo 44 – Definizione e principi regolatori

TITOLO IV

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

CAPO I

COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 45 – Titolo abilitativo

Articolo 46 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante

Articolo 46 bis – Street food

Articolo 47 – Divieti

TITOLO V

SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO I

SANZIONI

Articolo 48 – Sospensione del titolo abilitativo

Articolo 49 – Sanzioni pecuniarie

Articolo 50 – Violazione della concessione

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 51 – Norme transitorie

PRINCIPI INFORMATIVI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Articolo 1 – Oggetto, finalità e vigilanza

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità di esercizio del commercio su area pubblica nel territorio del Comune di Cagliari mediante posteggio e in forma itinerante.
2. Il regolamento è approvato o modificato dal Consiglio Comunale, il quale può sentire le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, e persegue le seguenti finalità:
 - la riqualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali su aree pubbliche mediante l'efficientamento e la modernizzazione della rete distributiva anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - la trasparenza del mercato, la concorrenza e la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli provinciali e regionali;
 - la tutela del consumatore con riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale anche mediante l'introduzione di specializzazioni merceologiche relativamente a mercati, fiere e singoli posteggi.
3. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è affidata al Servizio di polizia locale e alle altre autorità di controllo per i rispettivi ambiti di competenza.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini degli articoli che seguono, si intende per:

- a) area pubblica: strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- b) attività di tipo A: l'esercizio del commercio su area pubblica mediante l'uso di posteggio;
- c) attività di tipo B: l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio e in forma itinerante;
- d) commercio su area pubblica: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su un'area pubblica, compresa quella del demanio marittimo, o su un'area privata, coperta o scoperta, attrezzata o meno, della quale il Comune abbia disponibilità in qualunque forma;
- e) concessione: il provvedimento comunale che, unitamente al titolo abilitativo, consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato, o di una fiera o al di fuori di essi o su un'area pubblica come definita alla lett. a);
- f) D.U.A.: Dichiarazione Unica Autocertificativa;
- g) D.U.A.A.P.: Dichiarazione Unica Autocertificativa Attività Produttive;
- h) DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- i) fiera/manifestazione calendarizzata: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- j) hobbista/operatore del proprio ingegno: colui che svolge un'attività commerciale, diretta all'esposizione e vendita di oggetti, anche di propria produzione, da collezione e/o di antiquariato minore, di modico valore, in modo occasionale, cioè saltuariamente, in maniera non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi;
- k) manifestazione straordinaria: evento saltuario e occasionale a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico o ricreativo, in occasione del quale può essere autorizzata l'attività di commercio e somministrazione su area pubblica mediante concessione di posteggio;
- l) mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- m) mostre mercato o mercatini tematici di interesse locale: le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le anticaglie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione, gli animali, ecc..
- n) operatore precario/spuntista: l'operatore che aspira a occupare, occasionalmente, il posto non ancora assegnato o non occupato dal legittimo concessionario;
- o) operatore su area pubblica: impresa individuale, società, cooperative o consorzi regolarmente costituiti, abilitati all'esercizio dell'attività commerciale con titolo acquisito in uno dei Comuni delle Regioni italiane;

- p) posteggio: la parte di area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore per l'esercizio dell'attività commerciale;
- q) posteggio isolato: posteggio ubicato in area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio, non ricadente in un'area mercatale;
- r) posteggio libero: posteggio all'interno di un mercato riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico o dell'agro-alimentare, o aventi carattere stagionale, o che, per tipologia, siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
- s) posteggio riservato: posteggio individuato per produttori agricoli e per i soggetti portatori di handicap;
- t) presenze effettive in un mercato/fiera/posteggio: numero di volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel relativo sito;
- u) presenze in un mercato/fiera/posteggio: numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato/posteggio a prescindere dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- v) REA: repertorio delle notizie economiche e amministrative tenuto presso la camera di commercio;
- w) REC: Registro degli Esercenti il Commercio;
- x) requisiti soggettivi: i requisiti di accesso all'attività commerciale previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 5/2006 e ss.mm.ii.;
- y) Servizio competente: la struttura organizzativa comunale che si occupa del commercio su area pubblica;
- z) settore merceologico: il settore alimentare o il settore non alimentare, secondo la specifica disciplina introdotta dalla normativa di settore;
- aa) spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- bb) S.U.A.P.: Sportello Unico per le Attività Produttive
- cc) S.U.A.P.E.: Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia;
- dd) titolo abilitativo: l'autorizzazione amministrativa o Dichiarazione Unica Autocertificativa, resa ai sensi della normativa vigente, tramite S.U.A.P.E., dall'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività commerciale.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 - Titolo abilitativo e requisiti

1. L'esercizio del commercio su area pubblica è subordinato al possesso del titolo abilitativo che ne legittima lo svolgimento: un provvedimento espresso rilasciato nella forma di autorizzazione amministrativa e, dopo l'entrata in vigore della L.R. n.3/2008 istitutiva del SUAP, poi divenuto SUAPE, acquisito in forma autocertificativa attraverso una DUAAP, successivamente rinominata DUA.
2. Il titolo abilitativo può essere acquisito dalle persone fisiche e, nel caso di società, cooperative e consorzi, compresi eventuali raggruppamenti, da chi li rappresenti legalmente, mediante dichiarazione di possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, anche dei requisiti professionali di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, da inoltrare mediante accesso alla Piattaforma sardegna suap, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali.
3. Non possono esercitare l'attività commerciale salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente l'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsto da leggi speciali;
 - e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.
4. per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:
- a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale;
 - b) aver esercitato, in proprio o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;
 - c) essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al REC di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).
5. Nel caso di società, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività.
6. L'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica richiede l'iscrizione dell'operatore commerciale al registro delle imprese nonché l'essere in possesso di un DURC regolare e in corso di validità.
7. Il titolo abilitativo è acquisibile anche da coloro che hanno un debito contributivo con l'INPS purché ne abbiano ottenuto la rateizzazione.
8. Qualsiasi modifica o cambiamento in merito all'attività o alla ditta (residenza, sede legale, rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) deve essere comunicata entro 30 giorni dal titolare o dal legale rappresentante tramite SUAPE.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo in materia di accesso alla professione si rimanda integralmente alla normativa regionale e nazionale e alle eventuali modifiche e/o integrazioni della stessa.

Articolo 4 - Modalità di esercizio

1. Il commercio su area pubblica, può essere svolto:
- a) su posteggi dati in concessione, attività di tipo A, mediante bando di gara, per la durata massima in esso prevista in ottemperanza alle disposizioni di legge, con possibilità di rinnovo in ipotesi

circoscritte dirette a perseguire obiettivi di politica sociale, secondo quanto certificato dagli Enti a ciò deputati. L'assegnazione del posteggio non preclude la possibilità di svolgere l'attività anche secondo le modalità di cui alla lettera b) nell'ambito del territorio regionale e di partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale;

- b) in forma itinerante, attività di tipo B, su qualsiasi area pubblica non espressamente interdetta; tale modalità si esplica anche su posteggi liberi dei mercati e tramite vendita porta a porta.
2. L'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica si riferisce ai settori merceologici, alimentare e non alimentare. Il settore alimentare può riguardare la sola vendita o la vendita con somministrazione, in quest'ultimo caso il titolo abilitativo dovrà riportare espressamente tale eventualità.
 3. L'esercizio dell'attività commerciale su area demaniale marittima è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso all'area. In tali aree l'attività è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato in appositi atti comunali di pianificazione per il commercio su suolo pubblico o in ulteriori specifici atti di pianificazione adottati dalle autorità competenti.
 4. Oltre ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'attività commerciale su area pubblica può essere svolta anche dagli imprenditori agricoli, secondo le modalità di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, nonché dagli hobbisti e dagli operatori del proprio ingegno, secondo limiti e modalità imposti dalle norme vigenti, per la cui disciplina di dettaglio si fa rimando a specifici atti di regolamentazione nelle more dei quali si applica, ove compatibile, la disciplina del presente regolamento.
 5. L'operatore per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica deve dare prova di essere in possesso di valido titolo abilitativo.
 6. Ogni comunicazione tra il Comune e il soggetto interessato a esercitare l'attività con titolo abilitativo avviene esclusivamente mediante posta elettronica certificata.

Art. 5 - Oneri, imposte e bolli

1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il canone secondo le modalità indicate nel relativo regolamento comunale.
2. Il pagamento del canone è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è riconsegnato nella piena disponibilità del Comune, libero da cose e attrezzature del concessionario, e comunque secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui al comma 1.
3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei confronti del pagamento del canone è assegnato un termine per regolarizzare la propria situazione debitoria anche, eventualmente, con forme di rateizzazione secondo le relative disposizioni vigenti. Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il termine assegnato si procede, previa diffida, alla sospensione della concessione per lo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso, fino alla regolarizzazione della morosità; tale sospensione viene equiparata a tutti gli effetti ad assenza non giustificata e può quindi comportare la decadenza della concessione.
4. Tutte le istanze rivolte all'Amministrazione comunale finalizzate a ottenere un provvedimento in materia di commercio su area pubblica, indipendentemente dall'esito del procedimento, sono presentate in marca da bollo, da annullare mediante apposizione di firma e data, il cui valore è stabilito dalla normativa vigente. La mancata apposizione della marca da bollo non comporta la irricevibilità dell'atto ma è segnalata all'Agenzia delle entrate per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ove compatibili, anche al mancato pagamento delle altre imposte, tasse e oneri direttamente connessi all'attività economica esercitata.

Articolo 6 - Subingresso nel titolo e voltura della concessione

1. La cessione in gestione o in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, cui sia annessa una concessione di suolo, per atto tra vivi o a causa di morte, dà luogo, se il cessionario è sprovvisto del titolo abilitativo, al subingresso nello stesso e alla voltura della relativa concessione o, se il cessionario è già in possesso di titolo abilitativo, alla sola voltura del provvedimento concessorio.
2. Il subingresso inter vivos nel titolo abilitativo, esclusivamente in capo a un soggetto appartenente alla medesima categoria, va formalizzato tramite comunicazione (DUA) al SUAPE, a cura del cessionario, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione a diverso titolo dell'azienda, contenente la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3. Il subingresso è comunque subordinato alla condizione che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività stessa.
3. Il subingresso mortis causa da formalizzarsi, sempre tramite il SUAPE, entro tre mesi dall'evento, consente al subentrante, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art.3, di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione dell'azienda. Decorso tale termine il mancato possesso dei requisiti richiesti determina la decadenza dal titolo abilitativo e dalla concessione dell'eventuale posteggio annesso.
4. Il subingresso nel titolo abilitativo, cui sia associato un provvedimento concessorio di suolo pubblico, comporta la voltura della concessione del posteggio a nome del subentrato, da richiedersi mediante apposita istanza in marca da bollo, secondo l'importo di legge, da inoltrarsi attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo di pec istituzionale del Comune entro 30 giorni dal subentro.
5. Il subentrante nella concessione è soggetto ai diritti e agli obblighi originariamente nella stessa stabiliti, compresa la data di scadenza prevista per il suo dante causa.
6. Il subentro nella concessione è accordato se il subentrante è in possesso di tutti i requisiti morali e professionali previsti all'articolo 3, oltre che di tutti i requisiti ulteriori eventualmente previsti nelle procedure selettive con cui il cedente fu individuato e qualora non residuino in capo a quest'ultimo debiti nei confronti dell'amministrazione comunale inerenti l'attività ceduta, compresi quelli derivanti dal mancato pagamento delle spese di cui all'articolo 16 del presente regolamento.
7. In caso di cessione dell'azienda o ramo d'azienda per affitto o comodato l'obbligo del pagamento dei debiti esistenti rimane in capo al titolare della concessione e non all'affittuario o comodatario.

Articolo 7 - Indirizzi in materia di orari

1. L'attività di vendita si svolge negli orari stabiliti dal Sindaco sulla base dei relativi indirizzi stabiliti dall'autorità regionale competente.
2. Il Comune, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori, può stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita.
3. In caso di concessione temporanea o occasionale di suolo pubblico, l'orario di esercizio è indicato nel relativo provvedimento e corrisponde a quello della manifestazione cui si riferisce.

Articolo 8 - Disposizioni igienico-sanitarie

1. I requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche sono disciplinati dalle vigenti ordinanze del Ministero della Salute che si intendono integralmente richiamate, per quanto applicabili, unitamente alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 9 - Disposizioni in materia di piani di sicurezza

1. Tutte le attività di commercio su area pubblica, regolate dal presente regolamento, si svolgono nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

2. Per le aree mercatali i piani di sicurezza, emergenza ed evacuazione sono predisposti a cura dell'amministrazione comunale mentre gli addetti alle gestione delle emergenze e, in generale, tutte le figure professionali prescritte dalle norme di settore e vigenti circolari ministeriali e gli adempimenti previsti nei piani predetti sono a carico degli operatori che provvedono e ne rispondono congiuntamente.
3. Per le manifestazioni temporanee, calendarizzate e saltuarie, e per quelle straordinarie, la predisposizione e l'attuazione dei piani di sicurezza, emergenza ed evacuazione, ove previsti, sono a carico dell'organizzatore dell'evento. I predetti piani integrano le condizioni e i limiti di esercizio del commercio su area pubblica.

Articolo 10 - Aree vietate al commercio su area pubblica

1. Il commercio su area pubblica, sia in sede fissa che in forma itinerante, non è consentito all'interno del centro storico e delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale e paesaggistico.
2. All'interno delle aree di cui al comma 1, il commercio su area pubblica è consentito esclusivamente nelle seguenti occasioni, previo rilascio di specifica concessione, e solo nelle aree dei relativi eventi purché previsto nei relativi piani di sicurezza, emergenza ed evacuazione:
 - a) festa di Sant'Efisia;
 - b) festeggiamenti di fine anno;
 - c) festa della Liberazione;
 - d) manifestazione dei Monumenti aperti;
 - e) festa di Santa Maria Chiara;
 - f) festa di Sant'Ignazio e festa di Fra Nicola da Gesturi.
3. Il Consiglio comunale, con l'adozione e/o la modifica del piano delle aree, può prevedere deroghe alle limitazioni di cui al comma 1.

Articolo 11 - Decadenza del titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo al commercio su area pubblica decade quando è accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) per mancato inizio dell'attività da parte dell'operatore entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità con richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza del termine. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a tre mesi, salvo il caso di assenza giustificata;
 - c) per perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente regolamento da parte del titolare del titolo abilitativo;
 - d) per sospensione dell'esercizio dell'attività in forma itinerante per più di quattro mesi nell'anno solare, salvo proroga in caso di comprovata necessità o di assenza giustificata.
2. È giustificata, e quindi non viene conteggiata ai fini della decadenza, l'assenza effettuata per malattia o gravidanza, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. È giustificata per gravidanza ogni assenza della titolare di posteggio successiva alla presentazione di un certificato di gravidanza e nei tre mesi successivi al parto. La giustificazione dell'assenza si riferisce esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato, in tal caso l'assenza è giustificata esclusivamente con riferimento al socio designato. L'assenza per

malattia è giustificata per un periodo non superiore a 15 mesi anche non continuativi, nell'ambito di 24 mesi solari consecutivi, purché certificata dal medico curante.

3. Il dirigente del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di decadenza. Il provvedimento di decadenza, congruamente motivato, è comunicato all'interessato mediante pec. Nel caso di cui al comma 3, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.
4. I posteggi divenuti disponibili a seguito di decadenza sono riassegnati mediante bando pubblico.
5. In caso di decadenza del titolo abilitativo a seguito di affidamento in gestione a terzi (affitto o comodato), il proprietario originario mantiene il diritto di reintestazione da esercitarsi entro i 60 successivi alla decadenza del titolo del subentrante.

TITOLO II
COMMERCIO SU POSTEGGIO FISSO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12 - Procedura e criteri di assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione viene operata esclusivamente tramite bandi pubblici ai quali possono partecipare tutti gli operatori economici del commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 e di quelli ulteriori e specifici richiesti dal bando.
2. Agli imprenditori agricoli è assegnato un congruo numero di posteggi, comunque non inferiore al 30 per cento di quelli messi a bando, sempre che siano compatibili con le caratteristiche del mercato e con le disposizioni in vigore; la precedenza è attribuita agli imprenditori agricoli associati.
3. Il bando e gli ulteriori documenti, sono pubblicati sul sito del Comune di Cagliari alla pagina dedicata ai bandi di gara e agli avvisi e ne è data notizia sulla home page e nelle ulteriori forme che si ritengono necessarie per consentire la massima diffusione della notizia.
4. I posteggi messi a bando sono assegnati mediante concessione secondo la graduatoria delle domande pervenute e dichiarate ammissibili, sulla base dei requisiti previsti per la partecipazione al bando e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa del settore.
5. La graduatoria ha di norma valenza triennale, salvo diversa disposizione introdotta dallo specifico bando.

Articolo 13 - Durata delle concessioni dei posteggi

1. Le concessioni di posteggi, da assegnarsi secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento, hanno la durata prevista dalle vigenti disposizioni di legge, le quali sono specificatamente richiamate nel bando di gara.

CAPO II MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Articolo 14 - Istituzione dei mercati e dei posteggi isolati

1. I mercati e i posteggi isolati all'aperto sono individuati e istituiti con deliberazione del Consiglio comunale mediante l'adozione di specifici atti di pianificazione, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Con gli atti di pianificazione sopra indicati:
 - a) sono approvate le aree mercatali all'aperto, adiacenti ai mercati civici al coperto e ai cimiteri, è individuata l'eventuale denominazione, i periodi o le giornate di svolgimento e i relativi orari; ne è data inoltre specifica rappresentazione planimetrica attraverso ingombri standard-modulari, nell'ottica prioritaria di tutela della funzionalità del mercato, della pubblica e privata incolumità e del perseguimento dell'ordine e del decoro delle aree interessate;
 - b) con le medesime caratteristiche della lettera a) sono approvate le aree mercatali all'aperto con vocazione tematica e sono istituiti i posteggi isolati.
3. Per ciascun mercato di cui al comma 2, lettera a), la planimetria indica la superficie e la dislocazione dei singoli posteggi e le eventuali tipologie merceologiche. Per i mercati tematici e i posteggi isolati di cui alla lettera b) è individuata la sola area riservata all'attività commerciale prescelta.
4. Le procedure di assegnazione dei singoli posteggi del mercato e di quelli isolati, nonché la durata delle concessioni sono disciplinate dagli articoli 12 e 13.
5. L'Amministrazione comunale favorisce la gestione dei mercati all'aperto di cui al comma 2, lettera a) e lettera b) e dei posteggi isolati di cui alla medesima lettera b) mediante affidamento, con apposito bando, a soggetti terzi, con l'obiettivo di ottimizzare l'organizzazione dello stesso, di agevolare forme di promozione e di marketing che consentano di qualificare l'offerta commerciale anche in chiave turistica. Il ricorso alla gestione esterna è preceduto da deliberazione di indirizzo della Giunta comunale.
6. Il soggetto gestore è individuato mediante procedura selettiva pubblica; nelle relative procedure selettive possono essere previste premialità a favore delle associazioni di categoria dei commercianti e delle forme associate degli operatori del commercio su area pubblica.

Art. 15 – Tipologie di mercati

1. I mercati si distinguono in:
 - a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
 - b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
 - c) mercati con periodicità non giornaliera nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
 - d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;
 - e) fiere-mercato specializzate in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante e affini;
 - f) sagre.
2. Nel caso di cui alla precedente lett. e) è consentito lo svolgimento della fiera-mercato nei giorni domenicali e festivi e potranno essere riservati posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico nonché a hobbisti e operatori del proprio ingegno.
3. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari e a quelli di generi non alimentari.

4. La zona adibita ai generi alimentari deve essere dotata di strutture igienicamente idonee.
5. Le aree mercatali esterne ai mercati civici integrano l'offerta merceologica di questi ultimi e i relativi posteggi sono destinati alla vendita di merci o prodotti non commercializzati all'interno degli stessi.

Art. 16 - Servizi a supporto del mercato

1. Qualora sia stata predisposta dal Comune a servizio del mercato la rete di distribuzione dell'energia elettrica, o altri servizi specifici in relazione alle caratteristiche dei singoli mercati, tutti gli operatori devono sostenere le spese relative a detti servizi e alla loro manutenzione.
2. Le spese di cui al comma 1 sono suddivise anche tra gli operatori precari che abbiano partecipato al mercato con continuità, ossia per almeno per la metà delle presenze nell'anno solare.

Articolo 17 - Trasferimenti dei mercati o dei posteggi

1. Il trasferimento permanente di tutto il mercato o di una sua parte, come pure di singoli posteggi è soggetto alla medesima procedura prevista per l'istituzione di un nuovo mercato. In tal caso, per quanto possibile, sono assegnati agli operatori posteggi di dimensioni simili a quelle originariamente possedute.
2. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi avviene sulla base della scelta dei concessionari interessati, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
 - b) in caso di parità di punteggio, maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su area pubblica; in caso di società di persone si tiene conto dell'anzianità più favorevole maturata dal socio illimitatamente responsabile;
 - c) in caso di ulteriore parità si procede con estrazione a sorte.
3. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area mercatale per sopravvenute esigenze di fatto o di natura straordinaria, il dirigente del Servizio competente, previa conforme deliberazione di Giunta comunale, provvede al trasferimento temporaneo in altra area fino al ripristino dell'area originaria. Laddove ciò riguardasse singoli posteggi, il dirigente del Servizio competente provvede sentiti gli interessati.

Articolo 18 - Soppressione del mercato o dei posteggi

1. Il Consiglio comunale può disporre, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le organizzazioni dei consumatori, la soppressione di mercati esistenti.
2. Per la soppressione di singoli posteggi, anche isolati, il Consiglio comunale provvede prescindendo dalla consultazione di cui al comma che precede.

Art. 19 - Numero massimo dei posteggi per operatore

1. Al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo all'interno di un mercato, ogni operatore non può essere concessionario o subconcessionario (per gestione o affitto d'azienda) di oltre due posteggi per i mercati fino a cento stalli e di oltre tre posteggi per i mercati con più di cento stalli. Tale limite opera anche nel caso di cessione d'azienda.

Articolo 20 - Ampliamento o riduzione di un posteggio

1. L'ampliamento o la riduzione della dimensione dei posteggi di un mercato all'aperto o dei posteggi isolati può avvenire in qualsiasi momento, anche a istanza di parte, e deve essere motivata da esigenze di miglior servizio al consumatore, della circolazione stradale o pedonale o della migliore funzionalità generale. La valutazione è effettuata dal dirigente del Servizio competente, acquisito il parere degli altri Servizi comunali coinvolti in relazione all'area di riferimento oltre che del Comando di Polizia Locale.
2. L'ampliamento di un posteggio per unione, totale o parziale, con un' altro posteggio è possibile alle seguenti condizioni:
 - a) i posteggi devono essere contigui;
 - b) i posteggi devono essere in concessione al medesimo operatore, eventualmente anche per effetto di cessione o trasferimento di azienda o ramo d'azienda;
 - c) la categoria merceologica deve essere la medesima;
 - d) l'area complessivamente occupata dai posteggi modificati deve avere ampiezza non superiore a quella occupata precedentemente dai posteggi oggetto di modifica;
 - e) in caso di unione parziale, il posteggio residuo deve comunque rispettare la misura minima stabilita per il mercato.

Articolo 21 - Scambio e rinuncia al posteggio

1. Il Dirigente del Servizio competente può autorizzare lo scambio di posteggi nell'ambito dello stesso mercato, localizzati nel medesimo settore merceologico, con aggiornamento della concessione.
2. I posteggi resisi disponibili a seguito di rinuncia da parte del concessionario sono assegnati secondo la relativa graduatoria se ancora in corso di validità, in via subordinata si attinge dalle altre graduatorie, sempre in corso di validità, a partire da quella più datata. In caso di graduatorie scadute e/o di operatori indisponibili o che abbiano perduto i requisiti si procede con un nuovo bando.

Art. 22 - Migliorie

1. Prima di procedere alla pubblicazione di un bando per la concessione dei posteggi liberi di un mercato, il dirigente del Servizio competente, previa comunicazione ai concessionari dello stesso mercato, favorisce il miglioramento della posizione di questi ultimi.
2. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, è preferito il concessionario che precede nella originaria graduatoria di assegnazione dei posteggi, anche prescindendo, in questo caso, dalla perdurante validità della stessa.

Art. 23 – Assegnazione posteggi ai precari/spuntisti

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati a esercitare il commercio su area pubblica, secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche, e dotati di idonea attrezzatura o struttura sul posto.
2. Le graduatorie di cui al comma 1. sono stilate, a seguito di avviso pubblico che disciplina l'attribuzione dei punteggi, secondo i seguenti criteri di valutazione:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su area pubblica; in caso di società di persone, si considera la data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che ha

conferito l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;

c) in caso di parità di punteggio si procede all'assegnazione e secondo l'ordine di presentazione al responsabile dell'assegnazione del posteggio.

3. L'operatore precario, quando partecipa alla spunta, fornisce i dati identificativi, suoi o della ditta/società, al soggetto preposto all'assegnazione del posteggio che ne verifica l'inserimento nella relativa graduatoria. La stessa persona non può effettuare la spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta/società.
4. Le graduatorie sono aggiornate semestralmente. La mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta la cancellazione delle presenze effettuate.
5. La spunta è effettuata giornalmente, da personale incaricato, nell'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari e iscritti nella relativa graduatoria che, entro tale orario, sono presenti presso il mercato con le strutture idonee alla vendita.
6. L'operatore titolare di un posteggio in un mercato non può partecipare alla spunta per lo stesso mercato.
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più titoli in capo al medesimo soggetto.
8. L'operatore commerciale può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due posteggi purché sia titolare di due diverse autorizzazioni e sia fisicamente presente con le strutture idonee per svolgere l'attività.
9. L'operatore precario che dopo l'assegnazione non esercita l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno e il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.

Art. 24 - Presenze nei posteggi

1. La spunta è l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, si verificano le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio al fine di provvedere, successivamente, all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
2. Gli operatori assegnatari di posteggio o le persone titolate a norma di legge, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro i 15 minuti successivi all'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, in caso contrario sono considerati assenti.
3. Gli operatori precari non possono accedere all'area mercatale prima della conclusione dell'attività di spunta.
4. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione.
5. Gli operatori o i loro collaboratori o i loro dipendenti o associati in partecipazione, nonché gli assegnatari a seguito di spunta, devono rimanere nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvo che l'assenza sia dovuta a comprovate cause di forza maggiore, sono considerati assenti.
6. Se a causa di avversità meteorologiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, i posteggi non occupati superano il 40 per cento dei posteggi assegnati al mercato, gli operatori assenti sono considerati giustificati.

Art. 25 - Regolazione della circolazione veicolare

1. Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta al traffico veicolare ai sensi del codice della strada.

2. Le modalità di accesso degli operatori all'area mercatale e di carico e scarico sono stabilite con apposito provvedimento adottato dal settore comunale competente.

Art. 26 - Attività con posteggio: obblighi e divieti

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica stabilita nel titolo abilitativo e in conformità a quanto l'Amministrazione comunale dispone in merito alle aree commerciali su suolo pubblico individuate con atto di pianificazione.
2. L'operatore dà prova del titolo abilitativo su richiesta del personale incaricato della vigilanza.
3. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.
4. I prodotti esposti per la vendita indicano in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
5. È vietato occupare uno spazio maggiore di quello concesso.
6. È vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.
7. È vietato posizionare la merce per terra, fatto salvo che per la vendita di fiori, piante e prodotti a essi accessori e complementari, in questi casi comunque nei limiti dello spazio concesso.
8. Se vengono messi in vendita prodotti usati, l'operatore indica gli stessi con appositi cartelli visibili al pubblico, di misura non inferiore a 50 per 70 centimetri e li tiene in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita sono sottoposti a processo di sanificazione, fatto di cui, a richiesta degli organi di vigilanza, l'operatore dà prova.
9. È vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.
10. È vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi. La cottura di caldarroste, mandorle, popcorn, frittelle, patatine, la produzione di zucchero filato e la preparazione di cibi cotti in genere è consentita solo nei siti e con le modalità previste da apposito provvedimento.
11. La copertura dei banchi del mercato è obbligatoria. Le tende e analoghe coperture dei banchi sono collocate in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia per gli altri operatori e per la clientela e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura non può sporgere più di un metro dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non può invadere il posteggio attiguo. L'Amministrazione comunale impartisce disposizioni, a cui l'operatore si conforma, anche di carattere estetico e cromatico, sulle coperture, sui banchi, sugli strumenti e sui mezzi utilizzati per l'allestimento del posteggio.
12. Il "fronte di vendita" del posteggio è il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio del mercato; l'operatore può organizzare la vendita sugli altri lati riducendo la propria struttura di vendita in modo da creare lo spazio per l'accesso del pubblico nell'ambito della propria area autorizzata; in ogni caso non può essere creato intralcio agli operatori confinanti. L'area di vendita non può in ogni caso essere organizzata in modo da incentivare il passaggio del pubblico su aiuole o aree verdi.
13. Se nel mercato è predisposta la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua e gli scarichi, il loro utilizzo è obbligatorio.
14. È vietato tenere luci accese in presenza di luce naturale sufficiente; è altresì vietato l'uso dell'energia elettrica se non per il funzionamento delle bilance dei registratori di cassa e dell'illuminazione con

lampadine a basso consumo energetico e, nel periodo estivo, per il funzionamento di piccoli ventilatori.

15. È vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
16. È vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
17. È comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
18. L'operatore mantiene pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata.
19. L'operatore rispetta gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività (orario di inizio e fine vendita), per l'utilizzo di veicoli non adibiti a struttura di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
20. Al termine dell'orario di vendita gli operatori ripristinano l'area mercatale sgomberando il posteggio, pulendolo e smaltendo i rifiuti, attuando i regolamenti di igiene urbana e le specifiche disposizioni impartite per la raccolta e il conferimento in forma differenziata dei rifiuti.
21. L'operatore rispetta le eventuali condizioni particolari previste dagli atti di pianificazione commerciale vigenti e dalla specifica concessione a cui è sottoposto l'esercizio del commercio su posteggio, anche ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
22. L'operatore ha cura dell'area oggetto di concessione e dell'eventuale arredo ivi presente e in generale cura la perfetta conservazione della sede stradale e dell'arredo urbano, rispondendo personalmente degli eventuali danni causati.
23. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano nel posteggio assegnato la vendita dei propri prodotti.

CAPO III FIERE

Art. 27 - Definizione e tipologie

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Le caratteristiche tipologiche delle fiere sono determinate con deliberazione della Giunta regionale che detta i criteri per l'attribuzione della qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale alle manifestazioni fieristiche, per l'idoneità dei quartieri fieristici e per i sistemi di rilevazione e certificazione.
3. Il titolo all'esercizio del commercio su area pubblica abilita anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono in ambito regionale e nazionale.

Art. 28 - Istituzione delle fiere

1. Le aree del territorio comunale in cui possono essere svolte le fiere sono individuate dal Consiglio comunale nei relativi atti di pianificazione.
2. Le fiere da attuare nelle aree predette sono individuate con deliberazione della Giunta comunale la quale, all'interno di apposite schede, ne disciplina le caratteristiche peculiari tra cui:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - d) eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - e) eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
 - f) eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico e ambientale.
3. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche.
4. La gestione delle fiere può essere affidata a soggetti terzi, previa procedura di valutazione comparativa a seguito di avviso nella quale può essere prevista una premialità a favore delle associazioni di categoria dei commercianti.

Art. 29 - Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi sono ricercate soluzioni che, nei limiti del possibile, consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse caratteristiche e dimensioni.
2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio comunale. Il trasferimento di singoli posteggi all'interno della stessa fiera, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, è disposto dal dirigente del Servizio competente.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il dirigente del Servizio competente, sentite le associazioni di categoria

maggiormente rappresentative a livello regionale e previa deliberazione di Giunta comunale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutta o parte della fiera.

Art. 30 - Concessione dei posteggi

1. La partecipazione alle fiere istituite nel territorio comunale è consentita esclusivamente ai titolari della concessione rilasciata dal Comune.
2. La concessione per la fiera costituisce ramo d'azienda valevole in ciascun anno solare esclusivamente per i giorni di durata dell'evento, esclusivamente nel posteggio assegnato.
3. Le procedure di assegnazione dei singoli posteggi della fiera e la durata delle concessioni è disciplinata dagli articoli 12 e 13.
4. Ciascun operatore, nell'ambito della stessa fiera, può essere titolare di non più di due posteggi.
5. Prima di procedere al rilascio della concessione per i posteggi liberi è attribuita ai titolari dei posteggi della fiera la possibilità di miglioria ovvero la possibilità di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi secondo le modalità di cui all'articolo 21.
6. L'assenza per due annualità consecutive dalla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza giustificata per malattia o gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 31 - Domanda di partecipazione a titolo precario

1. Se alla fiera si rendono disponibili, anche temporaneamente, più posteggi, l'Amministrazione può assegnarli a titolo precario dandone notizia con apposito avviso pubblico, da pubblicarsi almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera. Non possono essere assegnati a operatori precari i posteggi temporaneamente non occupati nei quali risultino installate delle strutture di vendita.
2. Gli operatori interessati a partecipare alle fiere a titolo precario, in quanto non titolari di posteggio nella medesima fiera, aderiscono all'avviso presentando apposita istanza contenente i dati identificativi dell'azienda con la quale intendono partecipare e il titolo abilitativo a esercitare il commercio su area pubblica (attività di tipo A o di tipo B). L'istanza è presentata secondo i tempi e le modalità riportate nel medesimo avviso.
3. Il Comune sulla base delle domande pervenute nei termini redige una graduatoria per tipologia merceologica per l'assegnazione dei posteggi liberi per l'edizione della fiera per la quale è stata presentata domanda.
4. La graduatoria è redatta secondo i seguenti criteri di priorità a cui l'apposito avviso pubblico attribuisce i relativi punteggi:
 - a) maggior numero di presenze effettive alla fiera;
 - b) maggior anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone si tiene conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che ha conferito l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che lo stesso il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;
 - c) altri criteri stabiliti dall'avviso.
5. Le graduatorie, redatte distintamente per tipologia merceologica, sono pubblicate sul sito del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera.
6. In via prioritaria, prima della pubblicazione di appositi avvisi per l'assegnazione di posteggi temporaneamente disponibili, l'Amministrazione attinge dalla graduatoria della fiera consultando gli operatori secondo l'ordine di posizionamento nella medesima.

Art. 32 - Subingresso/voltura

1. In caso di subingresso nel titolo abilitativo, l'operatore che ha acquisito il ramo d'azienda relativo a un posteggio inserito in una fiera, presenta domanda di voltura al Comune. Al subentrante è rilasciata la concessione avente la medesima scadenza di quella del cedente.
2. Il subingresso nella concessione è accordato se il subentrante è in possesso di tutti i requisiti morali e professionali previsti all'articolo 3, oltre che di tutti i requisiti ulteriori eventualmente previsti nelle procedure selettive con cui il cedente fu individuato e qualora non residuino in capo a quest'ultimo debiti nei confronti dell'amministrazione comunale inerenti l'attività ceduta.

Art. 33 - Presenze

1. L'operatore assegnatario di posteggio, o suo il dipendente o collaboratore o gli associati in partecipazione, sono tenuti a essere presenti nel posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; in caso contrario sono considerati assenti e il posteggio è assegnato agli operatori non concessionari, purché inseriti nella graduatoria della fiera.
2. La permanenza dell'operatore presso il posteggio assegnato è obbligatoria per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente.
3. Se per una fiera è stabilito l'obbligo di installare le strutture di vendita prima del suo inizio e di non rimuoverle fino alla fine, il mancato e non motivato rispetto di tale norma viene considerato assenza ingiustificata alla fiera stessa
4. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse miglorie.

TITOLO III
COMMERCIO SU POSTEGGI OCCASIONALI

CAPO I
MANIFESTAZIONI CALENDARIZZATE

Articolo 34 - Definizione e individuazione

1. Per manifestazione calendarizzata si intende la manifestazione ripetitiva, non rientrante nell'ambito delle fiere, caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Le manifestazioni calendarizzate cittadine rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) campionati sportivi ascrivibili alle serie più elevate delle rispettive discipline;
 - b) eventi organizzati direttamente dal Comune di Cagliari;
 - c) feste e manifestazioni ricorrenti nei casi in cui siano già contemplate specifiche aree per l'esercizio del commercio su area pubblica e sempre che le stesse non siano in contrasto con i piani di sicurezza da adottare.
3. L'elenco delle specifiche ricorrenze rientranti fra le manifestazioni calendarizzate è approvato con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 35 – Domanda di partecipazione

1. Gli operatori interessati a partecipare alle manifestazioni calendarizzate presentano apposita istanza in regola con l'imposta di bollo, da inviare alla pec istituzionale del Comune nel termine compreso fra i 120 e i 60 giorni antecedenti la data l'evento, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal servizio competente e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
2. La modulistica predetta contiene almeno i seguenti elementi obbligatori:
 - a) nominativo e sottoscrizione del richiedente;
 - b) indicazione degli estremi dell'autorizzazione/DUA al commercio su area pubblica posseduta e/o l'indicazione relativa all'appartenenza a una delle categorie professionali di cui all'art.4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114: produttori agricoli, artigiani, hobbisti e operatori del proprio ingegno;
 - c) autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, o eventuali successive modifiche e/o integrazioni, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - d) tipologia merceologica di vendita;
 - e) struttura mediante la quale si esercita la vendita e, in caso di automezzo, l'indicazione della targa;
 - f) metri quadrati di suolo pubblico richiesti i quali, nell'ipotesi in cui la vendita avvenga mediante automezzo, devono essere individuati avendo cura di riportare l'ingombro complessivo dell'automezzo con i portelloni aperti;
 - g) estremi della DIA sanitaria;
 - h) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - i) estremi del permesso di soggiorno, per gli utenti interessati.
3. La mancanza degli elementi di cui alla lettera a) non è sanabile e dà luogo all'automatica irricevibilità della stessa. Per tutti gli altri elementi di cui al comma 2 l'istanza è sanabile ma, ai fini del rispetto del termine iniziale e finale di presentazione della stessa, fa fede la data dell'ultima integrazione.
4. Sulla base delle domande pervenute nei termini è redatta la graduatoria provvisoria per l'assegnazione dei posteggi previsti per l'edizione della manifestazione.

5. Per la redazione della graduatoria si tiene conto, in via prioritaria, del criterio del numero di presenze relative all'evento maturate nelle ultime 5 annualità da ciascun concorrente e, in caso di parità l'ordine verrà determinato mediante sorteggio.
6. La graduatoria provvisoria, è pubblicata sul sito del Comune almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'evento.
7. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare ricorso in opposizione al Servizio competente, che lo valuta.

Art. 36 - Graduatoria definitiva e assegnazione posteggi

1. Decorsi i termini per la presentazione del ricorso in opposizione, almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'evento è pubblicata la graduatoria definitiva unitamente alla planimetria degli stalli.
2. L'assegnazione dei posteggi, secondo l'ordine della graduatoria definitiva, se la zona interessata è stata definita negli atti di pianificazione del Comune anche con individuazione dell'ubicazione, del numero, delle dimensioni e della rilevanza dei posteggi, avviene a cura del Servizio competente. In tutti gli altri casi avviene mediante scelta da parte dei singoli operatori economici previamente convocati secondo l'ordine di graduatoria.
3. È facoltà del Servizio competente prendere in considerazione le istanze sovranumerarie e quelle pervenute fuori termine, in caso di posteggi resisi disponibili successivamente alla prima assegnazione.
4. Per eventuali rinunce trova applicazione il successivo art. 42.

Articolo 37 - Concessione per la manifestazione

1. La concessione del posteggio ha valenza temporanea esclusivamente per i giorni di durata dell'evento dell'edizione annuale di riferimento e per gli orari predefiniti.
2. Ciascun operatore, nell'ambito della stessa manifestazione, può essere titolare di un solo posteggio salvo che, dopo aver soddisfatto tutte le istanze ammissibili, ivi comprese anche quelle eventualmente pervenute fuori termine, vi siano ulteriori posteggi disponibili.
3. Per le manifestazioni di durata superiore alle tre giornate l'assenza ingiustificata per tre volte complessive comporta l'impossibilità di maturare l'anno di anzianità.
4. Per le manifestazioni di durata inferiore ai tre giorni l'assenza non giustificata anche di un solo giorno comporta l'impossibilità di maturare l'anno di anzianità.
5. Sono giustificate le assenze per malattia debitamente certificata, quelle per gravidanza, anch'esse debitamente certificate e quelle connesse all'impossibilità documentata e non superabile di utilizzo del mezzo dichiarato all'atto dell'istanza.

Articolo 38 - Concessione pluriennale

1. Nel caso di eventi di particolare rilevanza, di natura identitaria e/o fortemente consolidati nel tempo, la procedura di cui agli articoli 35, 36 e 37 può essere sostituita, previa delibera di indirizzo della Giunta comunale, dal rilascio di concessioni pluriennali, di durata non superiore a cinque edizioni consecutive del medesimo evento e valevoli solo per l'evento specifico e per i giorni di svolgimento dello stesso, rilasciate agli operatori del commercio su area pubblica in possesso dei requisiti, a seguito di adesione ad apposito bando pubblico, con il quale sono fissate le modalità e i tempi di partecipazione al bando, i criteri di assegnazione delle concessioni e di formazione delle rispettive graduatorie, le modalità di esercizio della concessione e la loro durata.

CAPO II MANIFESTAZIONI SALTUARIE

Articolo 39 - Definizione e individuazione

1. Per manifestazione saltuaria si intende la manifestazione a carattere non ripetitivo, di natura culturale, sportiva, di spettacolo o di natura alle precedenti assimilabile, caratterizzata da significativa rilevanza pubblica per la quale si prevede la possibilità della presenza accessoria di operatori autorizzati a esercitare il commercio su area pubblica.
2. La significativa rilevanza pubblica dell'evento deve risultare da apposita deliberazione di Giunta comunale.
3. La deliberazione di cui al comma precedente non è necessaria per gli eventi da realizzarsi in aree appositamente attrezzate, se al loro interno o in prossimità risulta individuato anche uno specifico spazio per l'esercizio del commercio su area pubblica e sempre che tale attività non risulti espressamente vietata dagli specifici piani di emergenza predisposti per l'evento.

Art. 40 - Domanda di partecipazione e graduatoria

1. Gli operatori interessati a partecipare presentano apposita istanza, in regola con l'imposta di bollo, mediante posta elettronica certificata nel periodo compreso fra i 60 e i 30 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'evento; nell'istanza, redatta su apposita modulistica resa disponibile dal Servizio competente sul sito istituzionale del Comune di Cagliari, sono riportati tutti i dati di cui al precedente articolo 35.
2. La mancanza degli elementi di cui alla lettera a) dell'articolo 35 non è sanabile e dà luogo alla automatica irricevibilità della stessa. Per tutti gli altri elementi di cui al comma 2 dello stesso articolo l'istanza è sanabile ma, ai fini del rispetto del termine iniziale e finale di presentazione della stessa, fa fede la data dell'ultima integrazione.
3. Ogni istanza contiene una sola richiesta di concessione di suolo pubblico per un sito relativo a una singola e specifica manifestazione straordinaria. Se per qualunque ragione l'evento previsto non si svolge nel giorno stabilito e viene posticipato ad altra data, l'istanza è considerata valida relativamente al luogo e alla data del medesimo evento riprogrammato.
4. Ciascun operatore, nell'ambito della stessa manifestazione, può essere titolare di un solo posteggio salvo che, dopo aver soddisfatto tutte le istanze ammissibili, ivi comprese quelle eventualmente pervenute fuori termine, vi siano ulteriori posteggi disponibili.
5. Sulla base delle domande pervenute nei termini e dichiarate ammissibili, almeno otto giorni prima della realizzazione dell'evento, è redatta, mediante sorteggio, e pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei posteggi previsti per la manifestazione.
6. È facoltà del Servizio competente prendere in considerazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le istanze pervenute fuori termine in caso di posteggi disponibili.

Art. 41 - Assegnazioni dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi, numerati in ordine crescente, dalla collocazione più congeniale all'evento a quella meno appetibile, secondo l'esperienza maturata dall'ufficio negli anni, è effettuata secondo l'ordine della graduatoria: al primo classificato è assegnato il posteggio n.1, al secondo il n. 2 e così a seguire. Se, per specifiche caratteristiche dell'organizzazione dell'evento l'area abitualmente concessa non è, in tutto o in parte, utilizzabile viene individuata, ove possibile, un'area alternativa e predisposta una apposita planimetria; in tal caso i posteggi sono assegnati mediante scelta da parte degli operatori convocati secondo l'ordine di graduatoria.

2. In caso di manifestazione articolata in più giornate consecutive, se non è possibile assegnare a tutti i richiedenti il posteggio in tutte le giornate della manifestazione, il Servizio competente attribuisce i posteggi ai richiedenti, sulla base della giornata preferenziale da ciascuno di essi indicata nell'istanza, sempre secondo l'ordine di graduatoria. Se trattasi di area non abituale, in sede di convocazione, secondo graduatoria, ogni operatore indica il giorno prescelto e il posteggio fra quelli disponibili.
3. Se al termine della procedura residuano ulteriori posteggi disponibili gli stessi si ripartiscono fra gli operatori secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza dei posti residui.

Art. 42 - Rinuncia alla concessione

1. L'operatore che, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'evento, mediante comunicazione trasmessa con posta elettronica certificata, rinuncia alla concessione, è cancellato dalla graduatoria definitiva e non è tenuto al pagamento degli oneri di occupazione di suolo pubblico.
2. A seguito della rinuncia, il Servizio competente valuta se procedere all'assegnazione del posteggio resosi disponibile all'operatore che segue in graduatoria quello rinunciatario; in caso di graduatoria esaurita possono essere prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine.
3. In caso di manifestazioni articolate in più giornate, nei termini di cui al comma 1 e sempre che ricorrano giustificati motivi, è ammesso lo scambio di un operatore con altro operatore avente la medesima postazione in una delle altre giornate.

Articolo 43 - Concessione per la manifestazione

1. La concessione del posteggio ha valenza temporanea esclusivamente per i giorni di durata dell'evento e secondo gli orari predefiniti.
2. Ciascun operatore, nell'ambito della stessa manifestazione, può essere titolare di non più di un posteggio nella medesima giornata dell'evento.

CAPO III
MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

Articolo 44 - Definizione e principi regolatori

1. Per manifestazione straordinaria si intende l'evento su suolo pubblico, organizzato anche da terzi previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione comunale.
2. La manifestazione può essere disposta dall'Amministrazione comunale mediante specifico bando che ne disciplina le condizioni di realizzazione e di gestione o presentata alla stessa da un organizzatore terzo mediante uno specifico progetto, con indicazione delle finalità, della planimetria dell'area interessata e individuazione degli stalli nonché degli operatori economici coinvolti, ai fini dell'approvazione e della relativa concessione di suolo.
3. Alle manifestazioni straordinarie organizzate da terzi si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel vigente regolamento per le concessioni di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali.

TITOLO IV COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

CAPO I COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 45 - Titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio in forma itinerante è acquisito dall'operatore economico in possesso dei requisiti e secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
2. Il titolo abilitativo viene acquisito presso il Comune di residenza del richiedente o presso il Comune ove è posta la sede legale o presso il Comune ove lo stesso intende avviare l'attività.
3. Uno stesso soggetto non può acquisire più di un titolo abilitativo, salvo il caso di subingresso.
4. L'operatore in possesso di titolo abilitativo per l'esercizio del commercio in forma itinerante che si trasferisce nel Comune di Cagliari deve comunicare il cambiamento di residenza al Servizio competente entro 30 giorni.
5. L'operatore comunica entro trenta giorni le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 49 comma 3, del presente regolamento.
6. Nel caso di operatore irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi della normativa vigente, è adottata la decadenza per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge.

Art. 46 -Svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. Il commercio in forma itinerante (attività di tipo B), è svolto su qualsiasi area pubblica, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo comma 2 e dall'art. 47, in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso. Il commercio in forma itinerante è svolto con qualsiasi mezzo, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce; l'attrezzatura di vendita e i prodotti non sono posti a contatto con il terreno, la merce non è esposta su banchi collocati a terra e sono rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore e comunque fino ad un massimo di tre ore nello stesso posto con obbligo di spostamento di almeno 250 metri al termine delle tre ore predette e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. La permanenza su una porzione di area pubblica oltre le tre ore configura l'esercizio di un'attività di tipo "A" in carenza del prescritto titolo abilitativo e concessorio.

Art. 46 bis - Street food

- 1 Nei limiti di cui al presente articolo e in deroga a quanto stabilito all'articolo 10, ai soggetti autorizzati è consentita l'attività di commercio itinerante cosiddetto "Street food" nelle aree di cui al successivo comma 5 lettera a).
- 2 L'attività di cui al comma 1 è esercitata, in via sperimentale, da un numero massimo di dieci soggetti appositamente autorizzati, individuati fra coloro che sono in possesso di autorizzazione al commercio

itinerante su area pubblica di "tipo B", mediante procedura selettiva sulla base di un pubblico avviso contenente, fra l'altro, i criteri di selezione, le ipotesi di inadempimento e le relative sanzioni le quali, nei casi più gravi e nei casi di recidiva, possono comportare la sospensione ovvero la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

- 3 La relativa autorizzazione ha durata triennale, è personale, è incedibile ed è connessa esclusivamente al mezzo proposto in sede di avviso.
- 4 Ogni soggetto può essere autorizzato per un solo mezzo;
- 5 L'attività oggetto del presente articolo rispetta le seguenti prescrizioni generali:
 - a è svolta unicamente nelle seguenti zone: Piazza Amendola, Piazza Matteotti, Piazza del Carmine, Piazza Lippi, Viale Sant'Ignazio, Via Fra Nicolò da Gesturi, Via Aurelio Nicolodi, Viale Buon Cammino, Piazza Aquilino Cannas, Viale Enrico Endrich, Via Ubaldo Badas, Piazza Kennedy, Piazza Palazzo, Via Anfiteatro, ;
 - b non è esercitata nelle zone a traffico limitato durante le ore in cui non è consentito il traffico veicolare;
 - c è esercitata mediante l'impiego di mezzi non eccedenti, in esercizio, le seguenti dimensioni: lunghezza 4,40 mt, larghezza 2,70 mt e aventi propulsione preferibilmente elettrica, con pedalata semplice e/o assistita (EPAC - *Electric pedal assisted cycle*), ovvero con motore Diesel a basso impatto (standard minimo: "Diesel euro 4"). Nel caso di pedalata assistita, la propulsione umana può essere integrata unicamente con la propulsione elettrica;
 - d è svolta per un periodo massimo di 3 ore giornaliere continuative ed eventualmente ripetibile nella medesima area e/o nella medesima giornata previa interruzione di almeno 2 ore;
 - e riguarda unicamente prodotti alimentari oggetto dell'istanza di partecipazione all'avviso pubblico fra i quali rientrano i soli prodotti freschi, idonei al consumo immediato, con preferenza per i prodotti locali, della tradizione e della cultura italiana, sarda e cagliaritano e, in particolare, prodotti e materie prime DOP (Denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), STG (specialità tradizionale garantita) individuati ai sensi della vigente disciplina dell'Unione europea. A tal fine, il provvedimento di autorizzazione riporta i prodotti esitabili;
 - f è consentita unicamente mediante utilizzo di recipienti, contenitori, piatti, posate e qualsivoglia ulteriore supporto e strumento compostabili, biodegradabili e/o riciclabili con la sola esclusione del vetro.
- 6 I Servizi comunali competenti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, individuano, all'interno delle aree previste dall'articolo 5, lettera a), le specifiche localizzazioni nelle quali l'attività può essere svolta.
- 7 Le disposizioni del presente articolo prevalgono, per le parti incompatibili, sulle disposizioni di cui all'articolo 46 e all'articolo 47, commi 1 e 3.

Art. 46 ter – disposizioni provvisorie connesse all'emergenza covid-19 a sostegno degli operatori del commercio su area pubblica del settore della somministrazione di alimenti e bevande.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 46, comma 3, al fine di favorire la ripresa del commercio su area pubblica esercitato con idoneo titolo in forma itinerante nel settore alimentare mediante l'uso di mezzi specificatamente adibiti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, settore gravemente segnato dalle conseguenze della epidemia da covid 19, in ciascuno degli spazi specificatamente individuati dai Settori comunali competenti, sono ammesse soste di durata massima di 10 giorni continuativi per un orario massimo giornaliero non superiore alle 10 ore continuative e, in ogni caso, nel rispetto degli orari eventualmente più restrittivi derivanti dalle specifiche disposizioni adottate dalle autorità competenti per il contrasto alla diffusione del virus covid 19.
2. Possono impegnare le soste individuate unicamente i soggetti, in possesso del titolo abilitante al commercio su area pubblica in forma itinerante, che avranno utilmente aderito alla manifestazione di interesse da pubblicarsi a cura del Servizio comunale competente in materia di commercio. In ragione dell'urgenza di introdurre le misure straordinarie atte a favorire la ripresa delle attività economiche interessate dalla presente disposizione, la manifestazione di interesse dovrà avere una durata massima di pubblicazione non superiore a 15 giorni, con possibilità di riapertura dei termini in caso di un numero di adesioni inferiore al numero complessivo delle aree di sosta preventivamente individuate e riportate nell'avviso.
3. Il predetto Servizio comunale provvede all'esame delle adesioni e alla redazione di un calendario delle soste sulla base del sorteggio da svolgersi fra i partecipanti utilmente ammessi alla manifestazione di interesse. In caso di riapertura dei termini, i nuovi aderenti verranno ammessi a sorteggio separato e confluiranno in coda alla calendarizzazione già definita.
4. La violazione del calendario e/o degli orari delle soste e/o di qualunque disposizione compatibile del presente regolamento e/o di qualunque disposizione formalmente impartita dal Servizio comunale competente in materia di commercio su area pubblica comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) sospensione dal calendario e dalla sosta per la durata di 10 giorni in caso di prima violazione;
 - b) sospensione dal calendario e dalla sosta per la durata di 20 giorni in caso di seconda violazione;
 - c) esclusione definitiva dal calendario e dalla sosta in caso di terza violazione
5. la mancata ottemperanza alla sanzione impartita comporta in ogni caso l'esclusione definitiva dal calendario e dalla sosta.
6. Le disposizioni del presente articolo, le quali prevalgono su qualunque altra disposizione incompatibile del presente regolamento, cessano di avere efficacia allo scadere del novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza disposto dal Governo nazionale.

Art. 47 – Divieti

1. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 10 è vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, dell'attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti al mercato o ai posteggi isolati o a una fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di 300 metri dal posteggio più vicino occupato secondo gli orari indicati. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni calendarizzate, occasionali e straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate.
2. Divieti specifici al commercio in forma itinerante discendono dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione. Per ragioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale non è consentito esercitare l'attività commerciale anche nelle seguenti aree:
 - a) nelle aree pedonali, qualora l'operatore si avvalga di un mezzo di trasporto alla vendita;
 - b) nei parcheggi;
 - c) in corrispondenza di incroci e più in generale ovunque vi sia accertata anche la sola potenzialità di creare intralcio alla circolazione stradale e al transito pedonale;

- d) nelle strade e piazze interessate da lavori o da cantieri;
 - e) nelle aree concesse per manifestazioni e cortei;
 - f) in qualsiasi area, in presenza di motivi di ordine pubblico o di viabilità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili e nelle more di una regolamentazione specifica, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO I SANZIONI

Articolo 48 - Sospensione del titolo abilitativo

1. In caso di accertate violazioni di particolare gravità, o di recidiva nella violazione delle norme di settore e/o di quelle contenute nel presente regolamento, il Dirigente del Servizio competente dispone, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per gli operatori del settore, su posteggio e itineranti, muniti di titolo abilitativo, per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.
2. Configurano la particolare gravità:
 - a) il commercio di prodotti contraffatti adulterati ecc.;
 - b) il commercio di prodotti non conformi alla normativa posta a tutela del consumatore;
 - c) il mancato pagamento dei servizi inerenti il mercato, le tariffe COSAP e gli altri oneri e contributi dovuti all'Amministrazione Comunale;
 - d) le violazioni in materia contributiva;
 - e) il mancato adempimento a un ordine dell'autorità amministrativa;
 - f) le gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
 - g) il doloso danneggiamento della sede stradale, del manto erboso, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
 - h) le violazioni del testo unico sull'immigrazione;
 - i) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
 - j) il mancato rispetto delle norme in materia di raccolta, conferimento e differenziazione dei rifiuti;
 - k) la violazione delle disposizioni relative alle aree vietate al commercio su area pubblica di cui agli articoli 10 e 47.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nel caso di accertata irregolarità contributiva, la sospensione del titolo perdura sino al momento della comunicazione della regolarizzazione della posizione contributiva.
5. Nei confronti dei titolari di posteggio che siano inadempienti nel pagamento nel canone di concessione o di una quota relativa ai costi di forniture dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente Regolamento è disposta la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della situazione debitoria e comunque per un periodo massimo di sei mesi oltre il quale è avviato il procedimento di decadenza.

Articolo 49 - Sanzioni pecuniarie

1. In materia di sanzioni pecuniarie si applica la disciplina di cui alla L.R. 18 maggio 2006, n. 5 e ai relativi provvedimenti di attuazione e, per le parti non contrastanti, la disciplina di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non disciplinate dalla L.R. 18 maggio 2006, n. 5, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114, o da altre specifiche norme, è punita con la sanzione amministrativa di euro 250,00, come pagamento in misura ridotta, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo vengono comminate dal Servizio Polizia Locale a seguito di accertamento della violazione da parte di personale appartenente al Corpo o a seguito di dettagliata segnalazione della violazione proveniente dal Dirigente del Servizio competente, dai responsabili di altri settori dell'Amministrazione comunale o da altri Enti e Autorità per gli aspetti di competenza.

Articolo 50 – Violazione della concessione: sanzioni disciplinari

1. Chiunque esercita il commercio su area pubblica in violazione delle disposizioni appositamente imposte con la concessione del posteggio, fermo restando quanto previsto nel Regolamento comunale in materia di canone di occupazione di suolo, è punito con le sanzioni di cui ai commi seguenti.
2. La violazione rientrante nella tipologia dell'occupazione in eccedenza rispetto alla superficie del posteggio comporta la sanzione della sospensione della concessione di suolo, con conseguente impossibilità di esercizio dell'attività in sede fissa per la medesima durata della sospensione, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, così graduata:
 - a) per estensioni non superiori al 15% rispetto al limite assegnato:
 - (1) due giorni, in occasione del primo accertamento;
 - (2) quattro giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;
 - (3) otto giorni, in occasione del terzo accertamento entro ventiquattro mesi;
 - (4) per le violazioni successive alla terza entro ventiquattro mesi, si applica l'ultima sanzione applicata in ordine temporale incrementata di due ulteriori giorni di sospensione.
 - b) per estensioni non superiori rispetto al 30% del limite assegnato:
 - (1) sei giorni, in occasione del primo accertamento;
 - (2) dodici giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;
 - (3) per le violazioni successive alla seconda entro ventiquattro mesi, si applica l'ultima sanzione applicata in ordine temporale incrementata di due ulteriori giorni di sospensione.
 - c) per estensioni superiori rispetto al 30% del limite assegnato: trenta giorni.
3. La violazione rientrante nella tipologia del superamento dei limiti orari per l'esercizio dell'attività di vendita indicati in concessione comporta la sanzione della sospensione della concessione, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, così graduata:
 - a) sei giorni, in occasione del primo accertamento;
 - b) dodici giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;
 - c) per le violazioni successive alla seconda entro ventiquattro mesi, si applica l'ultima sanzione applicata in ordine temporale incrementata di due ulteriori giorni di sospensione.
4. L'effettuazione di attività differenti da quelle per cui la concessione è stata rilasciata e/o il posizionamento o mantenimento delle attrezzature oltre l'orario di vendita e/o il mancato rispetto delle disposizioni in materia di raccolta e differenziazione dei rifiuti e/o la violazione di prescrizioni espressamente definite gravi nell'atto di concessione comportano la sanzione della sospensione della concessione per trenta giorni, con conseguente obbligo di immediata sospensione dell'attività nel posteggio concesso.
5. Per qualunque altra violazione di obblighi o doveri gravanti sul concessionario, non disciplinata dai precedenti commi, si applica la sanzione della sospensione secondo la graduazione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.
6. Nei casi di violazione contestuale di più disposizioni che comporterebbero differenti sanzioni ai sensi dei commi e delle lettere precedenti, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave incrementata del 10% con arrotondamento del valore all'unità superiore.
7. Il cumulo di oltre 40 giornate di sospensione nell'arco di 24 mesi, indipendentemente dalla tipologia delle violazioni commesse, comporta la decadenza della concessione.
8. Ai soggetti che hanno subito la sanzione della decadenza della concessione a seguito di reiterate violazioni della concessione non è consentita la partecipazione ai bandi per l'ottenimento di un nuovo posteggio per i 18 mesi successivi alla data di irrogazione della sanzione.

9. Le sanzioni di cui al presente articolo, pur potendo trarre origine da violazioni accertate da qualunque autorità preposta alla vigilanza e al controllo, sono indipendenti dalle prime e hanno corso autonomo rispetto a queste, indipendentemente dall'esito amministrativo o giudiziale delle stesse. L'applicazione della sanzione è sospesa nel solo caso in cui contro il verbale di accertamento è proposta querela di falso.
10. La sanzione consistente nella sospensione della concessione non è frazionata e non fa venire meno l'obbligo del pagamento del canone anche nel periodo di sospensione.
11. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano, per il loro eventuale tempo residuo, anche ai casi di subingresso nella titolarità dell'attività sanzionata o di cessazione della stessa e di contemporaneo avvio di un nuova attività nel posteggio in cui era insediata quella cessata.
12. Le violazioni di cui al presente articolo possono essere rilevate oltre che dagli organi di vigilanza dell'Amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni, anche da altro personale dell'Amministrazione comunale appositamente incaricato con provvedimento del Dirigente del Servizio competente.
13. La sanzione è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente.
14. È sempre fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 633 del codice penale, all'articolo 3, comma 16 della Legge 94 del 2009 e ai differenti regolamenti comunali o di altri Enti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 51 - Norme transitorie

1. In attesa che gli atti di pianificazione commerciale relativi all'utilizzo del suolo pubblico vengano integrati con l'individuazione dei posteggi isolati, sono confermati provvisoriamente quelli attualmente in essere, con rinnovi annuali.
2. Sempre nelle more dell'adozione degli atti di pianificazione commerciale relativi all'utilizzo del suolo pubblico sopra citati, se si rendono liberi posteggi isolati di cui al precedente comma, il Servizio competente li assegna temporaneamente per tre mesi, rinnovabili al massimo per altri tre, secondo rotazione degli operatori economici inseriti in graduatoria, stilata a seguito di pubblico avviso, contenete regole procedurali e criteri selettivi.
3. Tutte le concessioni scadute in data 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, sono rinnovate, per la durata di dodici anni a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, secondo le indicazioni prescritte dalle Linee Guida del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e le modalità di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 67/26 del 31 dicembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.
4. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento sono applicate le disposizioni del regolamento per il commercio su aree pubbliche scoperte approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 3 dicembre 2008, e successive modifiche e integrazioni.
5. Fino all'adozione di specifiche deliberazioni di indirizzo, anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono applicate le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 12 marzo 2019 recante indicazioni per la tutela delle aree con valore archeologico, storico, artistico e ambientale poste a tutela dei beni paesaggistici, come integrata dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 9 maggio 2019.
6. Fino all'adozione di nuovi atti di pianificazione, anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono applicate le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 4 dicembre 2013 con la quale è stato approvato il Piano delle Aree al Commercio su Aree Pubbliche Scoperte (primo stralcio del Piano - Aree mercatali, cimiteriali e per manifestazioni tematiche).